

**Archivio selezionato:** Massime

---

**Autorità:** T.A.R. Roma sez. III

**Data:** 02/09/2016

**n.** 9490

**Parti:** M.S.E. s.r.l. ed altro C. Enac ed altro

**Fonti:** Redazione Giuffrè amministrativo 2016

**Classificazioni:** RESPONSABILITÀ CIVILE - Amministrazione pubblica - - appalto

**Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Appalto - Responsabilità conseguente all'annullamento in via di autotutela dell'aggiudicazione e alla caducazione automatica del contratto sottoscritto - Risarcimento del danno - E' limitato all'interesse contrattuale negativo - Fattispecie.**

Va escluso che l'annullamento legittimo di un precedente provvedimento favorevole all'interessato, comportando pregiudizi in danno del destinatario, determini, di per sé, il diritto, di quest'ultimo, di essere indennizzato. Può trovare, invece, applicazione l'art. 1337 c.c., dato che non può escludersi la possibile coesistenza tra attività provvedimentale legittima e comportamento illecito della P.A.; appare, infatti, configurabile una responsabilità precontrattuale in capo alla P.A., la quale dapprima aggiudichi in via definitiva la gara a un'impresa, comunichi alla stessa l'avvenuta aggiudicazione, chieda - ed acquisisca - dall'aggiudicataria documentazione al fine di procedere al perfezionamento del contratto, stipuli il contratto di appalto e, alla fine, decida di annullare in via di autotutela l'aggiudicazione e di disporre la caducazione automatica, con effetto ex tunc del contratto già sottoscritto. Il danno, in questo caso, va risarcito nei limiti del c.d. interesse contrattuale negativo, consistente nel pregiudizio subito per avere ragionevolmente, ma inutilmente, confidato nella conclusione del contratto (nel caso di specie, la domanda risarcitoria dei danni è stata dichiarata inammissibile, per mancata prova dell'effettivo ammontare del danno subito, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo).

**Utente:** MASSIMO DI PRIMA - [www.iusexplorer.it](http://www.iusexplorer.it) - 10.01.2017

---